



REGIONE DEL VENETO

Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione

Via Torino 110, 30171 Mestre (Ve) – Italia

Tel. +39 041-2795432 e-mail: adgfeasr@regione.veneto.it

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE “ORIENTAMENTI PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI”

Venezia, 10/03/2022

Il presente documento è volto a proporre all’attenzione della Commissione europea alcune osservazioni al progetto di Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Tra le varie osservazioni alla proposta di nuovo regolamento ABER le principali, in sintesi, sono:

- 1) La proposta di introduzione nella Parte II Capitolo 2 “*Aiuti a favore del settore forestale*” a favore del settore forestale” di una misura specifica di aiuto: “Aiuti all’avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura”. Ciò in quanto coerente con le previsioni di cui all’articolo 75 del Reg. UE n. 2021/2115 e per coerenza interna alla proposta di regolamento che prevede analoga misura per le imprese agricole e per le imprese di altri settori ad esclusione di quello forestale.
- 2) Per quanto riguarda le varie tipologie di aiuti per calamità naturali, avversità o simili, la sostituzione della limitazione troppo vincolante e restrittiva di erogare gli aiuti entro 4 anni dall’evento con la previsione di concedere entro i 4 anni;
- 3) La necessità di un chiarimento sulle norme transitorie applicabili ai regimi di aiuto notificati ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020 , con la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Di seguito i dettagli e le osservazioni complete.

PUNTO	OSSERVAZIONE/PROPOSTA DI MODIFICA
Definizioni 29) <i>“biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere”</i>	<p>Si chiede un chiarimento sulla frase “[omissis] <i>esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari in base [omissis]</i>”</p> <p>Sembra che le colture intercalari e le colture di copertura, quando generano una domanda di terreni supplementari, siano ammesse nella definizione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.</p> <p>Si osserva che il punto non è chiaro.</p>
Definizioni <i>Imprese in difficoltà</i>	<p>Si osserva l’assenza della definizione di imprese in difficoltà, che si ritiene necessario indicare.</p> <p>A riguardo si auspica una semplificazione rispetto alla definizione comune adottata dai vari provvedimenti della Commissione, stanti le specificità degli aiuti per i settori interessati dagli Orientamenti.</p>
Definizioni	<p>In alcune parti del testo degli orientamenti (es. par. n. 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria”) si utilizza il termine “piccole aziende agricole” per le quali si prevede la possibilità di intensità di aiuto maggiorate.</p> <p>E’ necessario aggiungere, nel paragrafo dedicato, la definizione di Piccola azienda agricola”, se con questo termine si intende qualcosa di diverso da Piccola impresa</p>
1.1.1.4. <i>Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli</i> Par. 173	<p>Al paragrafo 173 si condiziona la concessione degli aiuti in oggetto al rispetto di tutte le condizioni previste al regolamento UE n. 651/2014 e agli orientamenti sugli AS a finalità regionale.</p>

	<p>Si osserva che un rinvio generico a normative ampie e complesse prefigura una complicazione notevole nella determinazione della compatibilità degli aiuti previsti dalla sezione 1.1.1.1</p> <p>Si propone lo stralcio integrale del paragrafo in oggetto.</p>
1.2.1 <i>Aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni</i>	<p>In questa vengono trattate varie tipologie di regimi compatibili con il mercato interno e relativi a calamità, eventi eccezionali, avversità e altro.</p> <p>In generale si prevede che per queste tipologie di sostegno gli aiuti devono essere versati (pagati) ai beneficiari entro 4 anni dall'evento.</p> <p>L'esperienza ci ha dimostrato che molto spesso la determinazione dei danni e soprattutto le operazioni di ripristino degli stessi possono richiedere sforzi notevoli e di conseguenza tempo. Si rappresenta, pertanto, il rischio non remoto che le operazioni di ripristino vadano oltre il termine dei quattro anni dall'evento. Di conseguenza anche i pagamenti</p> <p>Pertanto, per le ragioni oggettive sinteticamente descritte ma anche per necessità di semplificazione delle procedure e di parità di trattamento si propone di allineare gli Orientamenti alla simile disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER, prevedendo che il termine dei quattro anni dall'evento sia riferito alle concessioni e non ai pagamenti</p>
Parte II CAP 2 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE	<p>La sezione in questione dovrebbe essere arricchita con un ulteriore strumento di aiuto il cui titolo sarebbe:</p> <p>"Aiuti all'avviamento di nuove imprese rurali connesse alla silvicoltura"</p> <p>Tale esigenza si manifesta in quanto coerente con le previsioni di cui all'articolo 75 del Reg. UE 2021/2115.</p> <p>D'altro canto non si comprende come mai la proposta di nuovi orientamenti prevedano al paragrafo 1.1.2 <i>"Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento delle attività agricole"</i> e al Capitolo 3 <i>"(b) aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali"</i> escludendo completamente, per la medesima tipologia di sostegno, il settore forestale che, come detto, invece è nelle previsioni del regolamento UE recante norme sui piani Strategici PAC n. 2121/2115 (art. 75).</p>

	<p>Pertanto si propone il seguente nuovo paragrafo:</p> <p style="text-align: center;">Paragrafo X.X.X <i>Aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli aiuti all'avviamento di nuove imprese connesse alla silvicoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni indicate nella presente sezione. 2. La presente sezione si applica alle imprese attive nel settore forestale. 3. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari: <ol style="list-style-type: none"> a. alle imprese connesse alla silvicoltura costituite da non più di 24 mesi; b. alle Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova impresa connessa alla silvicoltura. 4. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato. <p>Importo dell'aiuto</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. L'aiuto massimo deve essere limitato a 100 000 EUR.
<p>2.8.5. <i>Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti</i></p> <p>Par. 597)</p>	<p>Per necessità di semplificazione e di parità di trattamento si propone di allineare la disposizione di cui al par. 597 alla simile disposizione prevista per il regolamento generale di esenzione GBER, nel seguente modo:</p> <p><i>(597) I regimi di aiuti connessi a un evento specifico che determina un danno devono essere adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti devono essere concessi versati entro quattro anni a decorrere da tale data</i></p>
<p>Parte II</p> <p>Capitolo 3</p> <p><i>Aiuti a favore delle zone rurali</i></p>	<p>Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo forestale e nelle zone rurali 2014-2020 prevedevano la possibilità di notificare gli aiuti per la formazione dei consulenti che prestano servizi di consulenza.</p> <p>La proposta di nuovi Orientamenti di settore apparentemente non prevede più questa possibilità.</p> <p>Ora, poiché è interesse degli Stati membri proseguire con le azioni di formazione dei consulenti ci si chiede come si possa notificare un regime di aiuti come descritto.</p>

	Si propone pertanto di inserire al Capitolo 3 della Parte II la specifica voce “Formazione dei consulenti”
Parte III ASPETTI PROCEDURALI	<p>Si chiede conferma alla Commissione circa l'applicabilità dei regimi cofinanziati dal FEASR, notificati ed approvati ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di stato per i settori agricolo, forestale e nelle aree rurali del periodo 2014-2020 fino alla data del 31/12/2025.</p> <p>Con nota del 12.1.2021, protocollo C(2021) 85 final, la Commissione ha comunicato la proroga in blocco fino al 31.12.2025 dei regimi cofinanziati con fondi FEASR, regimi collegati alla programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 (Codice SA.59102).</p> <p>In altri termini, si chiede conferma che la disposizione di cui al punto 636 <i>“la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per rispettare i presenti orientamenti entro e non oltre il 30 giugno 2023”</i> non si applica ai regimi di aiuto in questione.</p>